

Da: RGS RPS Milano <rgs.rps.mi@mef.gov.it>
Inviato: venerdì 29 luglio 2022 11:53
A: TUTTI GLI UFFICI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA-BRIANZA
Oggetto: Informativa n. 215 - BONUS 200 EURO - ESENZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 0,8



Ministero dell'Economia e delle Finanze
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MILANO / MONZA BRIANZA

Milano, 29 luglio 2022

A tutti gli Uffici di Servizio
della Provincia di
MILANO e MONZA E BRIANZA
Via MAIL e pubblicazione WEB

Oggetto: **Informativa n. 215 – BONUS 200,00 EURO – ESONERO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 0,8%**

Pervengono a questa RTS numerose richieste da parte di utenti che lamentano la mancata erogazione del Bonus 200,00 euro ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022.

A tale proposito si segnala che il citato Bonus è già stato erogato a fine luglio 2022 con elaborazione massiva secondo i criteri che sono meglio dettagliati nel Messaggio NoiPA 052 del 27/07/2022 che per comodità si riporta in calce alla presente Informativa.

In particolare, si evidenzia che il pagamento **non è stato effettuato** per le seguenti categorie di personale:

- le partite stipendiali che a sistema sono risultate cessate a qualsiasi titolo, tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2022; tuttavia se l'estrazione degli aventi diritto è intervenuta prima di un inserimento retroattivo della cessazione dal servizio, questa non è stata considerata;
- i dipendenti della scuola con contratti di supplenza breve e saltuaria, contratti di supplenza temporanea
- i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco

Tutte le lavorazioni sono state effettuate direttamente a livello centralizzato a cura degli Uffici Centrali NoiPA; al momento questa RTS non ha alcuna funzione operativa per poter intervenire a correggere o integrare eventuali errori intercorsi nella fase di liquidazione dell'assegno; alla luce di quanto sopra si invitano codesti Uffici di Servizio ad evitare di inviare richieste di modifiche/integrazioni che non potrebbero comunque essere evase da parte di questa RTS.

Non appena verranno fornite ulteriori informazioni circa le modalità di esecuzione delle citate modifiche/integrazioni, verranno tempestivamente comunicate a cura di questa RTS.

Per quanto attiene invece l'esonero contributivo nella misura dello 0,8% sulla quota del lavoratore, si rileva che è stato applicato sulla rata di Agosto 2022 ma solo per il mese di luglio 2022; per i mesi arretrati da gennaio a giugno 2022 verranno fornite ulteriori comunicazioni da parte del portale NoiPA che saranno diramate tempestivamente a codesti Uffici di Servizio.

La presente Informativa verrà pubblicata sul sito istituzionale MEF alla pagina http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/lombardia/rts_milano_monza_brianza/index.html#; inoltre, al fine di dare maggiore visibilità e conoscenza delle novità trattate, la stessa verrà pubblicata, come di consueto, anche sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano all'indirizzo web <http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/p-ragioneria-territoriale-dello-stato/>.

Stante la rilevanza della questione trattata ed al fine di consentire la più ampia conoscibilità della materia, si invitano tutte le Amministrazioni ad inoltrare via mail o mediante altre modalità telematiche già in uso, la presente Informativa a tutto il personale amministrato.

Infine si fa presente che in caso di chiarimenti è possibile contattare l'URP di questa RTS all'indirizzo mail rgs.rps.mi.urp@mef.gov.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Michele Vitale *

** La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93*

RIEPILOGO FILES ALLEGATI:

MESSAGGIO NOIPA 052 - Applicazione Indennità una tantum ex art. 31 d.l. n. 50 del 17 maggio 2022

L'indennità di cui all'art. 31 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022, è stata erogata con attività centralizzata sulla base dell'elaborazione dei dati in possesso del sistema, incrociati con quelli in possesso di INPS (ex. art. 36, comma 1, D.L. n. 73 del 21 giugno 2022) per la verifica dei codici fiscali di soggetti titolari di trattamenti di cui all'art. 32, commi 1 e 18, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, ai quali l'indennità **è erogata direttamente da INPS.**

In particolare, in applicazione delle norme in oggetto il sistema NoiPA ha attribuito e riconosciuto l'indennità una tantum di 200 € secondo i seguenti criteri:

- per tutto il personale dipendente che, per almeno una mensilità tra gennaio e giugno 2022, comprensiva degli emolumenti stipendiali, degli eventuali accessori e/o arretrati, eventualmente riconosciuti anche su cedolini separati, ad esclusione di eventuali accessori liquidati fuori sistema NoiPA, abbia riconosciuto i criteri per beneficiare dell'esonero contributivo dell'0,80% (di cui al c.1 dell'art.121 della legge n. 234 del 2021) e cioè non abbia raggiunto complessivamente nel mese di liquidazione un imponibile lordo previdenziale di 2.692 €;

- non sono state oggetto di riconoscimento dell'una tantum da parte di NoiPA, le partite stipendiali che a sistema sono risultate cessate a qualsiasi titolo, tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2022. Tuttavia se l'estrazione degli aventi diritto è intervenuta prima di un inserimento retroattivo della cessazione dal servizio, questa non è stata considerata;
- non sono stati oggetto di riconoscimento dell'una tantum, i dipendenti della scuola con contratti di supplenza breve e saltuaria, contratti di supplenza temporanea e i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Si ricorda che l'indennità si sostanzia in un'erogazione di somma netta in busta paga: **non ha impatto fiscale alcuno**, non è pensionabile, né rappresenta una detrazione e non è pignorabile. Per ogni specificazione in merito al diritto alla corresponsione dell'una tantum, nonché al soggetto erogatore e alle modalità di erogazione, si rimanda alla circolare dell'INPS n. 73 del 24 giugno 2022. La segnalazione dell'indennità attualmente non è possibile da operazioni on line, tuttavia è intenzione di questa Direzione aprire tale possibilità tesa a verifiche di casi puntuali da parte degli operatori rispetto a situazioni di erogazioni indebitamente effettuate, ovvero a casi di mancata corresponsione in favore di aventi diritto che possono essere sfuggite all'elaborazione massiva effettuata da centro per mancanza di informazioni di dettaglio. A tale scopo si forniranno al più presto indicazioni operative.

Si precisa che in base a quanto disposto dalla su citata legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), **sul cedolino di agosto 2022 è stato applicato a titolo di arretrato l'esonero contributivo nella misura dello 0,8% sulla quota del lavoratore**, riferito al mese di luglio 2022.

Analogamente, si procederà nei prossimi mesi fino a gennaio 2023 al suddetto arretrato riferito al mese precedente. Infine, si evidenzia che il riconoscimento dell'esonero contributivo nelle mensilità da luglio a dicembre non dà diritto, allo stato attuale delle norme, al riconoscimento dell'una tantum di 200 euro (che è invece legato agli importi delle mensilità liquidate da gennaio a giugno). Verranno forniti a breve chiarimenti in merito all'applicazione degli arretrati spettanti per i mesi da gennaio a giugno 2022.

27/07/2022

